



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 63/19/CSP

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AVVIATO NEI
CONFRONTI DELLA SOCIETÀ DEMARCOM S.R.L.S. (FORNITORE DEL
SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “VIDEO FARO
CHANNEL”) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE
NORMATIVA CONTENUTA NELL’ART. 37, COMMA 1, DEL
D.LGS. N. 177/05 IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ART. 3,
COMMA 1, DELLA DELIBERA N. 538/01/CSP
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. SICILIA N. 24/2018 - PROC. 7/19/ZD-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 21 marzo 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante “*Testo unico della radiotelevisione*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 10 recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012 recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome, di cui alla delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008;

VISTA la Convenzione, del 4 dicembre 2015, recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*”, che delega al CO.RE.COM. Sicilia l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 571/15/CONS, del 16 ottobre 2015, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Sicilia;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

In forza di accordo stipulato tra il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia e l'Ispettorato Territoriale Sicilia, quest'ultimo ha segnalato al Comitato testé menzionato, in data 30 ottobre 2018, la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, comma 1, della delibera n. 538/01/CSP nel corso della trasmissione della programmazione televisiva dal giorno 1 al giorno 6 ottobre 2018 da parte della società Demarcom S.r.l.s. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "*Video Faro Channel*".

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia è stata accertata, contestata e notificata - cont. n. 24 ANNO 2018 /N° PROC. 55936/2018 - in data 7 novembre 2018, alla predetta società la violazione della disposizione normativa sopra menzionata nel corso della trasmissione della programmazione televisiva dal giorno 1 al giorno 6 ottobre 2018, in quanto "*alcuni break non vengono distinti nettamente dal resto della programmazione*".

2. Deduzioni della società

La predetta società, nel presentare, in data 6 dicembre 2018, al Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia appositi scritti difensivi ha eccepito che le comunicazioni commerciali audiovisive oggetto di contestazione "*sono tutte chiaramente riconoscibili attraverso l'uso di una dicitura in sovrimpressione di evidente percezione presente per tutta la durata della pubblicità, tale dicitura, collocata in alto a sinistra dello schermo (PUBBLICITÀ)*".

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'istruttoria svolta, il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia ha proposto, in data 8 gennaio 2019 "*l'archiviazione del procedimento*" avviato nei confronti della predetta società anche alla luce di precedenti delibere adottate da questa Autorità in ordine all'archiviazione di procedimenti sanzionatori avviati dall'Organismo regionale stesso per la presunta violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, comma 1 della delibera n. 538/01/CSP.

La proposta del predetto Comitato regionale per le comunicazioni risulta meritevole di accoglimento.

Dalla documentazione versata in atti e, in particolare, dalla visione della registrazione delle comunicazioni commerciali audiovisive oggetto di contestazione risultano presenti sin dall'inizio e per tutto il corso della messa in onda del singolo *spot* pubblicitario la scritta "*pubblicità*" e alla fine della trasmissione dello *spot* pubblicitario stesso oltre alla scritta "*Video Faro Channel per la tua pubblicità [...]*" anche quella "*Radio Ricordi*

ricordi in musica” riferita al programma televisivo in corso interrotto dalla messa in onda della singola comunicazione commerciale audiovisiva.

Tali elementi, quali *mezzi ottici di evidente percezione*, sono di per sé sufficienti a rendere le comunicazioni commerciali audiovisive trasmesse non solo riconoscibili, ma anche distinte rispetto al resto dei programmi televisivi in conformità alle disposizioni normative contenute negli artt. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 e 3, comma 1, della delibera n. 538/01/CSP.

RITENUTO, pertanto, di non procedere all’irrogazione della sanzione pecuniaria amministrativa per l’insussistenza della contestata violazione delle disposizioni normative contenute negli artt. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 e 3, comma 1, della delibera n. 538/01/CSP;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

l’archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato dal Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia nei confronti della società Demarcorm S.r.l.s, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Video Faro Channel*”, per la presunta violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l’art 3, comma 1, della delibera n. 538/01/CSP nel corso della trasmissione della programmazione televisiva dal giorno 1 al giorno 6 ottobre 2018.

La presente delibera è notificata alla parte ed è pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 21 marzo 2019

IL PRESIDENTE

Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Riccardo Capecchi

